

COMUNE DI VILLA GUARDIA

PROVINCIA DI COMO

C.A.P. 22079

* * * * *

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE E
DELL'AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA

* * * * *

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. n. 3 del 22.01.1999

TITOLO I

DISCIPLINA GENERALE

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi del combinato disposto dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure di stabilizzazione della finanza pubblica" e dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, concernente "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali", disciplina:

* nel titolo II, l'accertamento con adesione, stabilendone le modalità per l'applicazione ai tributi locali sulla base delle disposizioni del D.Lgs 218/97 recante "Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale";

* nel titolo III, l'esercizio del potere di autotutela amministrativa, al fine di regolare i casi in cui il responsabile del procedimento possa procedere all'annullamento, alla revoca degli atti illegittimi od infondati ovvero alla rinuncia all'impugnazione.

Art. 2

Richiamo a disposizioni normative
ed a documenti di prassi amministrativa

1. Le disposizioni del presente regolamento tengono conto per quel che concerne l'accertamento con adesione delle disposizioni recate nel D.Lgs 19 giugno 1997, n. 218, e di quanto stabilito dalla circolare n. 235/E del 8 agosto 1997, emanata dal Ministero delle Finanze.

2. Per quanto riguarda l'esercizio del potere di autotutela il presente regolamento tiene conto delle disposizioni contenute nell'art. 68, comma 1, del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287, recante il "Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle Finanze", nell'art 2-quater della legge 30 novembre 1994, n. 656, di conversione del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale", e del decreto del Ministro delle Finanze 11 febbraio 1997, n. 37.

Art. 3

Entrata in vigore del regolamento

1. In conformità a quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 31 della legge n. 448/98, il presente regolamento, dopo l'approvazione ed esecutività, a norma di legge della relativa deliberazione consiliare, ha effetto dal 1° gennaio 1999.

TITOLO II

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

CAPO I

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
SU INIZIATIVA DELL'UFFICIO TRIBUTARIO

Art. 4

Responsabile del procedimento

1. La competenza alla definizione degli accertamenti è attribuita al funzionario designato come responsabile della gestione dei singoli tributi locali.

Art. 5

Tributi oggetto dell'accertamento con adesione

1. I tributi su cui può intervenire l'accertamento con adesione sono i seguenti:

- * Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
- * Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- * Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;
- * Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni;
- * Imposta comunale sugli immobili;

Art. 6
Definizione degli accertamenti

1. L'accertamento dei tributi indicati nell'art. 5 del presente regolamento, può essere definito con l'adesione anche di uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.

2. La definizione ha effetto per i tributi dovuti, indicati in ciascuna denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione.

3. Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse, se soggetta ad autonoma imposizione, costituisce oggetto di definizione come se fosse un atto distinto.

4. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singole fattispecie contenute nello stesso atto, denuncia o dichiarazione oggetto dell'invito all'adesione di cui ai successivi art. 8 e 9 del presente regolamento.

5. A seguito della definizione, le sanzioni dovute per ciascun tributo oggetto dell'adesione si applicano nella misura del quarto del minimo previsto dalla legge.

6. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, e non rileva ai fini extratributari. L'ufficio è vincolato all'importo definito ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai singoli tributi.

Art. 7
Procedura di attivazione dell'accertamento
con adesione da parte del responsabile
del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, nel predisporre l'atto di accertamento in rettifica o d'ufficio da inviare al contribuente affinché questi regolarizzi la sua posizione fiscale nei confronti dell'ente impositore, se ravvisa che sussistono sufficienti elementi che possano indurre ad instaurare un'equa composizione della questione con il contribuente, avvia il procedimento per addivenire all'accertamento con adesione.

2. Nell'esaminare la posizione del contribuente occorre valutare se vi siano o meno degli spazi che possano giustificare la transazione. Pertanto non si potrà procedere in tal senso:

* se la questione verte su un'aliquota o su una tariffa di tributo la cui applicazione è espressamente stabilita da legge o regolamento e sulla quale vi è assoluta certezza;

* se la questione riguarda l'applicazione di sanzioni in misura fissa o nella misura minima.

3. Se non ricorrono le condizioni di cui al comma 2, il responsabile del procedimento, valutata l'importanza della questione, anche alla luce delle esigenze operative dell'ufficio, individua

gli elementi in base ai quali può essere utilmente attivato il contraddittorio con il contribuente, al fine di ottenere la riscossione immediata degli importi dovuti e di evitare il contenzioso.

Art. 8 Avvio del procedimento

1. L' avvio del procedimento si ha con la predisposizione di un invito a comparire, che deve essere fatto pervenire al contribuente prima della notifica dell'atto di accertamento.

2. L'invito ha carattere meramente informativo della possibilità offerta al soggetto passivo del tributo di aderire alla proposta formulata dall'ufficio.

3. In presenza di più obbligati, deve essere predisposto un invito per tutti i soggetti obbligati, al fine di consentire ad ognuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni sul caso.

Art. 9 Contenuti dell'invito a comparire

1. Nell'invito a comparire devono essere indicati:

- * i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
- * gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio;
- * il responsabile del procedimento o il suo delegato competente alla definizione;
- * il giorno della comparizione dinanzi all'ufficio tributario;
- * il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Art. 10 Modalità di invio dell'invito a comparire

1. L'invito a comparire deve essere fatto pervenire al contribuente mediante:

- * lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- * notificazione eseguita dai messi comunali;

Art. 11 Richiesta di rinvio

1. Ove il contribuente formuli espressa richiesta di differimento della data di comparizione, il responsabile del procedimento, valutate le ragioni avanzate dal contribuente, ed esaminata altresì l'insussistenza di motivi che possano contrastare con le esigenze di operatività dell'ufficio tributi, può rinviare l'in-

contro ad altra data. A tal fine invia apposita comunicazione all'interessato nella quale deve essere precisato che non potrà essere concesso alcun altro differimento di data.

Art. 12
Mancata comparizione del contribuente

1. Nel caso in cui il contribuente non si presenti, senza aver fornito giustificazione valida, il giorno stabilito nell'invito o nella lettera di rinvio della convocazione, rivoltogli al fine di addivenire alla definizione dell'accertamento, il responsabile del procedimento predispone l'avviso di accertamento e procede alla sua notificazione.

Art. 13
Attivazione del contraddittorio con il contribuente

1. Nel giorno stabilito per la definizione dell'accertamento con adesione, viene attivato il contraddittorio con il contribuente.

2. Dello svolgimento del contraddittorio è dato atto in un apposito e sintetico verbale.

3. Il verbale di cui al comma precedente deve riportare:

* i punti di maggiore importanza su cui si è concentrato il dibattito;

* le motivazioni che sono alla base delle posizioni assunte dall'amministrazione e dal contribuente;

* la documentazione addotta dal contribuente a sostegno della propria posizione;

* le generalità ed il titolo della rappresentanza, se il contribuente si è presentato a mezzo di un suo procuratore;

* la data della successiva comparizione, se, per definire l'accordo, occorre il rinvio dell'incontro ad altro giorno.

4. Se non viene raggiunto alcun accordo transattivo, dovrà essere dato atto di tale conclusione nel verbale di cui al comma 3 ed il funzionario procederà a norma dell'articolo 12 del presente regolamento.

CAPO II

ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
A SEGUITO DELL'ISTANZA DEL CONTRIBUENTE

Art. 14
Istanza del contribuente a seguito di avviso
di accertamento

1. Nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamen-

to, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 8 del presente regolamento, il contribuente prima dello scadere del termine previsto per l'impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

2. La presentazione dell'istanza, anche da parte di uno solo dei coobbligati, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione dell'atto, per un periodo di novanta giorni.

Durante la decorrenza di detto periodo non potranno essere riscosse le somme oggetto dell'atto di accertamento.

3. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 1, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, può inviare al contribuente l'invito a comparire.

4. Con la formulazione al contribuente dell'invito a comparire viene avviato il procedimento di accertamento con adesione, per l'espletamento del quale devono essere osservate anche le disposizioni recate dal capo I e capo II del presente regolamento.

5. All'atto del perfezionamento della definizione l'avviso di accertamento di cui al comma 1 perde efficacia.

Art. 15

Istanza del contribuente a seguito di accessi, ispezioni o verifiche

1. Il contribuente, nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, può presentare all'ufficio tributi del comune, con apposita richiesta in carta libera, istanza di accertamento ai fini dell'eventuale definizione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

2. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, può inviare al contribuente l'invito a comparire.

3. Con la formulazione al contribuente dell'invito a comparire viene avviato il procedimento di accertamento con adesione, per l'espletamento del quale devono essere osservate anche le disposizioni recate dal capo I e capo III del presente regolamento.

CAPO III

DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Art. 16

Atto di accertamento con adesione

1. L'atto di accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del procedimento o dal suo delegato.

2. Nell'atto devono essere indicati, separatamente per ciascun tributo:

- * gli elementi su cui si basa la definizione;
- * la motivazione su cui si fonda la definizione;
- * la liquidazione del tributo o del maggior tributo, delle sanzioni e delle eventuali somme dovute, anche in forma rateale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del presente regolamento.

Art. 17

Modalità di pagamento delle somme oggetto della definizione

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di definizione di cui all'articolo 16 del presente regolamento, direttamente presso la Tesoreria del comune, o tramite bollettino di conto corrente postale intestato al comune.

2. Nel caso in cui l'accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato, congiuntamente alla riscossione, ai soggetti di cui al comma 5, lettera b), dell'art. 52, del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, il pagamento delle somme deve essere effettuato direttamente al concessionario della riscossione o tramite versamento in conto corrente postale intestato allo stesso concessionario.

3. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo o in un massimo di 12 rate trimestrali di pari importo se le somme dovute superano L. 100.000.000.

4. Nell'ipotesi di pagamento rateizzato l'importo della prima rata deve essere versato nel termine di venti giorni dalla redazione dell'atto di definizione di cui all'articolo 16 del presente regolamento.

Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione e fino alla data di scadenza di ciascuna rata.

5. Per il versamento delle somme di cui al comma 4 il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo di rateazione di detto importo, aumentato di un anno.

6. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o, in caso di pagamento rateizzato, di quello della prima rata, il contribuente deve fare pervenire direttamente o anche tramite un suo incaricato, all'ufficio tributi o, nel solo caso in cui siano stati affidati congiuntamente l'accertamento e la riscossione del tributo, al concessionario, la quietanza dell'avvenuto pagamento e, ove dovuta, la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.

7. L'ufficio tributi del comune, acquisiti i documenti di cui al comma 6, rilascia al contribuente un esemplare dell'atto di accertamento con adesione.

Art. 18
Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento delle somme di cui all'articolo 17, comma 1, del presente regolamento ovvero con il versamento dell'importo della prima rata unitamente alla prestazione della garanzia di cui al comma 5, dello stesso articolo 17.

TITOLO III
ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA

Art. 19
Potere di esercizio di autotutela

1. Il Comune può procedere, con atto del Responsabile del Servizio all'annullamento, alla rinuncia all'imposizione in caso autoaccertamento o alla revoca dei propri atti, senza che vi sia necessità di istanza di parte.

2. In caso di pendenza di giudizio ovvero nel caso in cui il provvedimento notificato sia divenuto definitivo per decorso dei termini previsti per proporre ricorso alla commissione tributaria provinciale competente, la rinuncia all'imposizione è disposta dal Responsabile del Servizio, sentita la Giunta Comunale.

3. Nei casi di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, si può procedere all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento per i soli motivi sui quali non si sia pronunciata sul merito la commissione tributaria competente, con provvedimento del Responsabile del Servizio, sentita la Giunta Comunale.

Art. 20
Tributi oggetto del potere di autotutela

1. I tributi su cui può essere esercitato il potere di autotutela sono i seguenti:

- * imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
- * tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- * tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;
- * imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni;
- * imposta comunale sugli immobili;

Art. 21

Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

1. Le richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento presentate dai contribuenti, devono essere indirizzate all'ufficio del comune che ha emesso l'atto di cui si chiede l'annullamento o che ha attivato il procedimento di accertamento.

2. Le richieste di cui al comma 1 non comportano alcun dovere da parte dell'ufficio di riesaminare il provvedimento emesso o di interrompere ogni attività di accertamento già iniziata.

3. Nel caso in cui la richiesta di cui al comma 1 sia stata inviata ad un ufficio o ad un soggetto diverso da quello competente, a norma dell'art. 20 del presente regolamento, a procedere al riesame dell'atto amministrativo, l'ufficio che ha ricevuto l'istanza provvederà a trasmetterla all'ufficio competente.

Di tale trasmissione dovrà essere data tempestiva comunicazione al contribuente.

Art. 22

Annullamento e revoca d'ufficio in caso di autoaccertamento

1. Il potere di annullamento d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento, intendendosi tale la diretta conoscenza di fatti, dati ed elementi ulteriori disponibili per l'Ente, qualora si voglia estinguerne totalmente l'effetto.

2. Il potere di revoca d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento qualora si voglia estinguerne parzialmente l'effetto.

Art. 23

Rinuncia all'imposizione

1. Il potere di rinuncia all'imposizione viene esercitato in considerazione di criteri di economicità relativi ed assoluti, definiti anche dal rapporto dei costi amministrativi connessi all'importo ritraibile dal tributo ovvero alla difesa della pretesa tributaria.

2. Il criterio di economicità relativo si definisce nel caso in cui la differenza fra il valore di stima ed il valore dichiarato non sia superiore al 5%.

3. Il criterio di economicità assoluto viene definito:

a) il lire 20.000 per la tassa rifiuti solidi urbani interni;

b) in lire 20.000 per l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni;

c) in lire 20.000 per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;

d) in lire 50.000 per l'imposta comunale sugli immobili affe-
rente le aree fabbricabili;

e) in lire 20.000 per l'imposta comunale sugli immobili affe-
rente tutte le fattispecie impositive diverse dalle aree fabbri-
cabili;

f) in lire 200.000 in caso di attività contenziosa per la pro-
babilità della soccombenza, derivata dall'analisi di sentenze
passate in giudicato o di sentenze non ancora definitive, e della
conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio.

Art. 24

Ipotesi di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

1. L'amministrazione comunale può procedere, in tutto o in
parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso
di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche
in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi
in cui sussista illegittimità dell'atto o gravame tributario,
quali tra l'altro:

a) errore di persona;

b) evidente errore logico o di calcolo;

c) errore sul presupposto della tassa o dell'imposta;

d) doppia imposizione o tassazione;

e) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i
termini di decadenza;

f) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni
e regimi agevolativi precedentemente negati;

g) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile
dall'Amministrazione Comunale.

2. Non si procede all'annullamento d'ufficio, o alla rinuncia
all'imposizione in caso di autoaccertamento, per motivi sui quali
sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Am-
ministrazione comunale.

Art. 25

Criteri di priorità

1. Nell'esercizio della potestà di autotutela, il responsabi-
le del procedimento deve dare priorità alle fattispecie che pre-
sentano rilevante interesse generale, e, tra di esse, a quelle
per le quali è già in atto o sussiste il fondato rischio di un
vasto contenzioso trasmettendo, tempestivamente, alla Giunta i
relativi atti.

Art. 26
Conclusione del procedimento di riesame

1. Il procedimento di riesame del provvedimento amministrativo si conclude con l'emissione dell'atto di annullamento o di revoca.

2. La rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento deve essere esplicitata in un apposito provvedimento quando è iniziata una procedura amministrativa di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

3. In ogni caso i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere adeguatamente motivati.

Art. 27
Adempimenti degli uffici

1. Dell'eventuale annullamento, rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento o revoca è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso, e nell'ipotesi di annullamento in via sostitutiva, anche all'ufficio che ha emanato l'atto.